



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: **34/2019**

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-2181/L3

Loro Sedi

Data.: 1° luglio 2019

Oggetto: MEF

A seguito della segnalazione pervenuta da alcuni Ordini in merito alla nota della Ragioneria Territoriale dello Stato relativa agli Adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018 si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) "[...] *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica...*

(<http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>)

di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente."

Sembra quindi potersi affermare che tale comunicazione dell'ammontare complessivo dell'importo dello stock riguardi anche gli Ordini provinciali e dovrà avvenire a cura dell'utente registrato nel sistema PCC con il ruolo di responsabile attraverso la voce di menu Ricognizione debiti - Comunicazione debiti L. 145/2018.

La funzione, oltre a consentire l'inserimento dell'importo complessivo dello stock al 31/12/2018, permette di specificare, in un apposito campo note precompilate:

- l'ammontare della quota di stock di debito che riguarda le fatture emesse nell'esercizio 2018;
- le principali motivazioni che hanno determinato l'accumulo del debito, scegliendo tra le seguenti opzioni:
o Problemi di liquidità di cassa;
- Sfasamento tra competenza e cassa;
- Carenze di organico del personale dipendente;
- Complessità delle procedure amministrativo-contabili interne;
- Problemi di contenzioso;
- Altro (da specificare).

Si specifica che per ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente si devono considerare le fatture non pagate al 31.12.2018 e scadute entro il 31.12.2018.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli